

N. R.G. 3112/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Camilla Sommariva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3112/2015** promossa da:

██████████ ██████████, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Livatino n. 9 presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. ██████████ ██████████, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

██████████ ██████████, elettivamente domiciliata in VIA P. BORSELLINO, 2, REGGIO EMILIA presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. ██████████ ██████████ in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA



CONCLUSIONI

Per parte attrice:**"Nel merito**

Dirsi tenuta e condannarsi [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] [REDACTED], a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dal sinistro per cui è causa, la somma di € 12.850,81 o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'incidente al saldo.

Porsi le spese del giudizio, CTU inclusa, a carico della convenuta e condannarsi la medesima a rifondere all'attore la somma di € 610,00 da lui pagata al Dott. [REDACTED] quale acconto per la CTU, come da ricevuta n.184/2016, e la somma di € 305,00 pagata al proprio CTP Dott. [REDACTED], come da ricevuta n. 120/2016.

In via istruttoria

Ammettersi, occorrendo, prova per testi sul cap. 5 della memoria attrice 25/11/2015, con i testi in esso indicati.

Con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie ex art. 2 DM 55/2014, e compenso professionale".

Per parte convenuta:

come da comparsa di costituzione e risposta. Le conclusioni non sono riportate nel corpo della sentenza, non essendo stato prodotto il file telematico delle medesime.



Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ ██████████ ha evocato in giudizio ██████████ ██████████ al fine di sentirla condannare a risarcire i danni a lui derivati dal sinistro occorso il 17.10.11 in B██████████, quantificati in euro 17.760,81.

██████████ ██████████ si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Dopo l'istruttoria orale, è stata disposta CTU medico legale.

1.

Si premette che, in caso di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., quale azionata in via principale dall'attore, è onere del danneggiato provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta del custode - commissiva od omissiva - produttrice del danno. Questo giudice condivide, invero, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire, atteso che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e, quindi, a chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.

L'addebito di responsabilità può essere escluso solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, con i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (cfr. tra le tante, Cass. n. 9568/97, n. 15429/2004, n. 2284/2006; n. 28811/2008, n. 8229/2010).

Quanto detto non esonera, però, nel contesto della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., la parte danneggiata dall'onere di provare non soltanto il fatto storico qualificabile come illecito, ma anche gli elementi costitutivi, il nesso di causalità, l'ingiustizia



del danno e l'imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che *"l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa"* (Cass. 18/05/2012, n. 7937; conf. Cass., 13 luglio 2011, n. 15389; 11 gennaio 2008, n. 390; 17 luglio 2009, n. 16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375).

Tanto premesso, l'evento dannoso è stato così descritto nell'atto introduttivo:

- il 17.10.11, circa alle ore 13.30, nel cortile del fabbricato sito in Bo██████, Via ████████ ████████, il ████████ insieme a ████████ ████████, stava sostituendo la parte terminale del pluviale che corre lungo la facciata, a pochi centimetri dal confine con il fabbricato di proprietà della convenuta, sito al civ. 30, allorquando dalla porzione di tetto sovrastante questo fabbricato sono cadute alcune tegole pesanti che hanno colpito il ████████ al gomito e alla mano sinistri, con conseguenti gravi lesioni al pollice;
- il fabbricato di proprietà della convenuta era disabitato e in stato di abbandono; i cortili erano divisi da muretto di cemento con sovrastante rete metallica.

La dinamica del sinistro è stata confermata dal testimone ████████ ████████, la quale ha riferito che, mentre si trovava nella zona retrostante l'edificio - di proprietà di ████████ ████████, figlio dell'attore - ha sentito "un botto" ed "un urlo" provenienti dalla parte antistante la casa; raggiunte le due persone presenti nel cortile, ha visto tegole rotte a terra e ha chiesto loro se si fossero "fatti male", domanda alla quale ha risposto ████████ ████████ affermando di "avere male al braccio sinistro", perché "gli erano caduti addosso frammenti di tegole". Che non fossero evidenti ferite sul braccio dell'attore è compatibile con la diagnosi, emessa il 17.10.11 dal Pronto soccorso degli Istituti Ospitalieri di Cremona,



di "riferita lussazione autoridotta primo raggio mano sinistra e trauma gomito sinistro. Lieve escoriazione alla mano" (doc. 7 att.). La deposizione si stima attendibile, perché, compatibilmente con il tempo trascorso, il ricordo della testimone - che non risulta avere alcun legame con l'attore - è preciso in maniera ragionevolmente sufficiente in ordine ad un episodio che, comunque, fuoriesce dall'ordinaria quotidianità. Trova, poi, indiretta conferma in quanto riscontrato dal tecnico comunale e dall'agente di P.M. il giorno successivo al sinistro: "la copertura è pericolante...e le tegole sono in precario equilibrio con possibilità di caduta imminente delle stesse" (v. lo stato delle tegole nella fotografia sub doc. 2 att.; dopo la riparazione, doc. 11 att.).

Che, nella missiva di diffida del 3.11.11 (doc. 20 att.), parte attrice abbia riferito di Enza Lombardo quale persona che ha "assistito" al fatto non si pone in evidente contraddizione - in difetto di ulteriori elementi - con l'indicazione, nella II memoria, di [REDACTED] quale testimone che non ha assistito all'episodio di caduta delle tegole.

E' da dire, poi, che è abbastanza generica la contestazione della dinamica del sinistro da parte della convenuta, per un verso essendo state avanzate mere "perplessità" e, per l'altro, fondando la propria difesa unicamente sul fatto che i cortili [REDACTED] erano - da ben prima il sinistro - divisi da rete metallica alta circa due metri e posta su un muretto di circa venti cm.

Ora, che la rete a separazione dei cortili, quindi perpendicolare rispetto ai fabbricati, fosse presente già il 17.10.11 non è stato contestato da parte attrice, la quale ha, invece, riferito chiaramente che l'istruttore del Comune di B [REDACTED] e l'agente di Polizia municipale hanno disposto "la transennatura e la delimitazione dell'area ad esso antistante [ns. sott.]" (coerente la fotografia sub doc. 8 att.). Invero, come si evince dal doc. 9 att., a seguito del sopralluogo del 18.10.11, il Servizio Territorio e Patrimonio del Comune di [REDACTED] ha dato atto che "l'area esterna del



fabbricato è stata debitamente transennata e delimitata per motivi di pubblica sicurezza".

La circostanza è comunque stata confermata anche dai testimoni di parte convenuta.

Ciò detto, che tale recinzione fosse sufficiente a scongiurare ogni pericolo di sinistro rappresenta argomento suggestivo, ma non convincente.

Si premette che è irrilevante che l'immobile della ██████ fosse (o meno) accessibile, atteso che l'attore è stato colpito mentre si trovava nel cortile adiacente, di proprietà del figlio.

Ciò detto, è provato che le tegole siano cadute dal tetto sovrastante l'edificio di proprietà della ██████ e abbiano colpito la mano e il braccio sinistri dell'attore: il danneggiato ha, quindi, dimostrato il nesso di causalità tra il bene custodito e l'evento lesivo. A fronte di ciò, posto che non è ex se impossibile che una tegola cada con una traiettoria non perpendicolare al terreno, tenuto conto che il ██████ stava operando sul pluviale, che si trova proprio accanto alla recinzione (cfr. doc. 1-6 att.), considerato anche che il tetto è posto ad un'altezza pari a più del doppio di quella della rete, si conclude che è plausibile che le tegole siano cadute dal tetto sovrastante l'edificio della convenuta senza essere intercettate dalla recinzione, sicchè non sussistono ragioni - neanche in via astratta - per ritenere interrotto il nesso eziologico e, in ultima battuta, per destituire di fondamento la ricostruzione del sinistro descritta *supra*.

Tirando le fila del discorso, il compendio probatorio dimostra, da una parte, che il sinistro è avvenuto con le modalità prospettate - e non per un qualsiasi altro motivo - e che l'evento è stato conseguenza delle condizioni del tetto di proprietà della convenuta.

Il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate dal ██████ è stato anche scrutinato e confermato dal CTU dott. ██████.

Nel dettaglio, il perito ha accertato che l'attore ha riportato, in conseguenza del sinistro, "trauma al gomito sx con riscontro di



lesione muscolare in sede radiale e alla MCF 1° dito mano sx con riscontro clinico di lesione del legamento collaterale ulnare in destrimane" e, come esiti permanenti, una sintomatologia dolorosa e limitativa al gomito sinistro in condizioni di carico e la persistente instabilità articolare alla base del 1° dito mano sinistra con segni clinici di lesione del legamento collaterale ulnare alla MCF.

Tali menomazioni sono state giudicate compatibili con le modalità del fatto lesivo ed altresì con le lesioni riscontrate nell'immediatezza del sinistro.

La valutazione del c.t.u. è condivisa dal giudicante in quanto esauriente e congruamente motivata, considerato, poi, che i c.t.p. non hanno formulato osservazioni.

E', quindi, da ritenersi definitivamente provata la relazione causale tra l'evento lesivo e i danni accertati.

La consulenza medico-legale ha accertato un'invalidità permanente nella misura del 6% (valore totale della I.P.: euro 5.845,37 in riferimento all'età di 59 anni) e un'invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 16, parziale al 50% di gg. 10 e parziale al 25% di ulteriori gg. 16.

Venendo, quindi, al *quantum*, il fatto illecito, oltre a configurarsi come reato di lesioni colpose, viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di cui *infra*, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. N. 17144/06, n. 14302/06, 20323/05 e da ultimo SS.UU. n. 26972/2008).

Il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass. SS.UU del 2008 cit.), al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il *quantum* riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - si determina sulla base del calcolo che



segue:

Inv. Temp. Parz. = € 45,00 al 75% x gg. 16 = € 540,00

Inv. Temp. Parz. = € 45,00 al 50% x gg. 10 = € 225,00

Inv. Temp. Parz. = € 45,00 al 25% x gg. 16 = € 180,00

Inv. Permanente = € 5.845,37

Personalizzazione = 0

Spese mediche = € 568,81

Sommano € 7.359,18.

La somma di cui sopra s'identifica nel valore del punto base recato dalle tabelle ministeriali elaborate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2011, in attuazione del D. Lgs. N. 209/2005.

Quanto all'invalidità permanente, nulla può riconoscersi per la componente a titolo di danno biologico "personalizzato", né a titolo di maggiorazione "morale" sul valore del punto base previsto in tabella sia per difetto totale di allegazione e di prova, sia perché dalla CTU risulta che gli esiti funzionali sono di modesta entità (6%), tali da non avere determinato particolari sofferenze soggettive e da non aver inciso in modo significativo sulle abitudini di vita quotidiana del danneggiando. Peraltro, il c.t.u. stesso ha riscontrato che "non si è rilevata una significativa incidenza sulla capacità lavorativa che determini una attuale riduzione sulla capacità di produrre reddito".

Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, le tabelle ministeriali prevedono la somma di € 44,28 al giorno. Ex art. 139 Cod. Ass. l'importo può essere aumentato fino ad un quinto "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato". Nel caso di specie, in occasione della visita al pronto soccorso del 17.10.11 è stata confezionata per l'attore stecca metallica per primo dito, rimossa il 2.11.11, sicchè l'importo del danno da invalidità temporanea può essere personalizzato in misura di euro 45,00, tenuto conto della durata e della natura non così limitante dell'immobilizzazione applicata.



Le spese mediche sono state giudicate dal c.t.u. congrue e pertinenti nell'importo di euro 568,81 (doc. 13, 14, 16, 19 att.).

In conclusione, parte convenuta deve essere condannata a pagare all'attore la somma di euro 7.359,18.

Quanto agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute, è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data del sinistro fino all'odierna liquidazione (data della sentenza), da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sono dovuti, poi, gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

3.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate - come in dispositivo - sulla base della somma accertata, secondo i parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva e prossimi ai medi per quelle istruttoria e decisoria ai sensi del D.M. 55/14.

Parimenti le spese di c.t.u. - già liquidate con separato provvedimento - devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.

Solo all'udienza del 14.9.17 parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla rifusione della somma di euro 610,00 pagata quale acconto al c.t.u. La domanda di regresso, in quanto proposta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, si stima tardiva e, quindi, inammissibile.

Visto l'esito della lite, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a controparte il compenso del c.t.p. (doc. 30 att.).

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento del danno in favore di [REDACTED], che liquida in € 7.359,18, oltre rivalutazione e interessi dal 17.10.11 alla presente sentenza, come detto in motivazione, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 274,28 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, I.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché il compenso del c.t.p. in misura di euro 305,00;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della convenuta.

Reggio Emilia, 3 gennaio 2018

Il Giudice
Camilla Sommariva

